

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾, definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati («i prodotti in questione») possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni da malattia ed elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. In tale allegato I, parte 2, figurano inoltre modelli di certificati veterinari. Il regolamento (CE) n. 798/2008 dispone inoltre che quando per le importazioni dei prodotti in questione sono previsti esami, campionamento e test per individuare determinate malattie, essi vengano effettuati in conformità del suo allegato III.
- (2) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità soltanto se il paese terzo informa la Commissione in merito a qualsiasi focolaio iniziale della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e presenta gli isolati virali al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.
- (3) Ove nel territorio di un paese terzo, in una sua zona, o in uno o più dei suoi compartimenti venga individuato un focolaio di influenza aviaria, l'autorità competente di detto paese terzo non può più certificare che il proprio

territorio, una sua zona o uno o più dei suoi compartimenti, elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, siano indenni da tale malattia.

- (4) Nell'interesse della salute degli animali e ai fini di prevenzione e monitoraggio dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) a livello comunitario, è opportuno che i focolai iniziali di tale malattia vengano segnalati alla Commissione. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Il Canada si è dimostrato in grado di rispondere alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità nelle aziende avicole del proprio territorio riuscendo a impedire la propagazione dell'infezione.
- (6) Il Canada ha inoltre fornito alla Commissione informazioni dettagliate in merito alla situazione epidemiologica e alle misure prese per contrastare la malattia, compresa una descrizione delle zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità.
- (7) La decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽⁴⁾ ha approvato detto accordo, in base al quale ciascuna delle parti riconosce come equivalente una misura sanitaria presa dall'altra parte, se quest'ultima dimostra oggettivamente che tale misura raggiunge il livello di protezione appropriato.
- (8) Alla luce di tale accordo e del sistema per contrastare la malattia adottato in Canada, è opportuno applicare disposizioni di certificazione alternative per i pulcini di un giorno e uova da cova originari di zone non comprese tra quelle sottoposte a limitazioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità. I modelli dei certificati veterinari per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e uova da cova di pollame diverso dai ratiti vanno pertanto modificati di conseguenza per consentire al Canada di applicare disposizioni di certificazione alternative nel caso di una futura comparsa di focolai di LPAI.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

- (9) L'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ha recentemente pubblicato raccomandazioni in merito a determinate procedure di trattamento dei prodotti in questione a fini di inattivazione degli agenti patogeni. Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti va pertanto modificato in modo da tener conto di tali raccomandazioni.
- (10) L'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (11) È inoltre opportuno modificare il metodo di esecuzione del test relativo a una sottospecie di *Salmonella* rilevante per la salute degli animali, al fine di consentire ai paesi terzi di applicare i metodi di laboratorio raccomandati dall'UIE. L'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (12) È altresì opportuno rettificare una nota a piè di pagina del modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. L'allegato XI del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (13) È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni di certificazione veterinaria applicabili.
- (14) Il regolamento (CE) n. 798/2008 va perciò modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) all'articolo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di LPAI, HPAI o della malattia di Newcastle;
- b) presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di HPAI e della malattia di Newcastle al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (*); tali isolati virali non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l'importazione di tali prodotti nella Comunità;

(*) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.»

2) Gli allegati I, III e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti in questione per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono ancora essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 luglio 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, III e XI sono così modificati:

1) Nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:

- a) il modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.N°		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.N°		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Co-dice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12.				
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza Orario di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
					I.20. Numero di animali/ Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.			
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐			
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Quantità							

PAESE

DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

II.		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno	
	II.1.1	soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;	
	II.1.2	sono nati;	
	⁽²⁾ ⁽³⁾	[nel territorio contrassegnato dal codice];	
	⁽³⁾ ⁽⁴⁾ oppure	[nel/nei compartimento/i];	
	se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;		
	II.1.3	provengono:	
	⁽²⁾ ⁽³⁾	[dal territorio contrassegnato dal codice];	
	⁽³⁾ ⁽⁴⁾ oppure	[dal/dai compartimento/i];	
	a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;		
	b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008;		
	II.1.4	provengono:	
	⁽²⁾ ⁽³⁾	[dal territorio contrassegnato dal codice];	
	⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽¹²⁾ oppure	[dal territorio contrassegnato dal codice], escluse tutte le zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]	
	⁽³⁾ ⁽⁴⁾ oppure	[dal/dai compartimento/i];	
⁽³⁾	[II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]		
⁽³⁾ oppure	[II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e		
⁽³⁾	[a) sono ottenuti da allevamenti "parent" tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell'influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]		
⁽³⁾ oppure	[a) sono ottenuti da allevamenti "parent" tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni precedenti la raccolta delle uova da cui sono nati, è stato effettuato con esito negativo un test per la ricerca del virus dell'influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;]		
b) i pulcini di un giorno provengono da uno stabilimento:			
— attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento;			
— che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l'influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;]			
II.1.5	a)	non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;	
	b)	sono ottenuti da allevamenti "parent" che:	
	⁽³⁾	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]	
	⁽³⁾ oppure	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:	
.....			
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)			
all'età di settimane;]			

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.6	sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE; e a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		
II.1.7	sono nati da uova di allevamenti che: a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell'importazione nella Comunità in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento, al momento della spedizione delle uova da cova agli incubatoi, non era stato sospeso o revocato; b) al momento della spedizione, non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per: (³) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);] (³) oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);] (³) oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti; (³) oppure (d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (³) oppure (d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale - vivo o inattivato - della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i) all'età di settimane;] (⁵) e/oppure (e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]		
II.1.8	sono nati da uova che: a) prima della consegna all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente; b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;		
II.1.9	sono nati il (date);		
(⁵) II.1.10	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]		
II.1.11	sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
II.1.12	non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici.		
II.2.	Ulteriori garanzie di sanità pubblica		
(⁶) II.2.1	Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine "parent" e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento "parent" per il quale è conosciuto il risultato dei test:		

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Risultato di tutti i test presso l'allevamento "parent": (³) (⁷) [positivo;] (³) (⁷) <i>oppure</i> [negativo;] le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno. Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella: (³) [non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo);] (³) (⁸) <i>oppure</i> [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo):;] (⁶) [II.2.2 Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella Enteritidis</i> né la <i>Salmonella Typhimurium</i>.]		
II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: (⁹) [II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro il cui statuto sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che: (³) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (³) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] (³) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;] (⁵) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE: ] (⁹) [II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]		
II.4. Ulteriori requisiti sanitari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: (¹⁰) [II.4.1 benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: (²) (³) [nel territorio contrassegnato dal codice;] (³) (⁴) <i>oppure</i> [nel/nei compartimento/i;] il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno: a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti; b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine; (¹⁰) [II.4.2 le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]		
(¹¹) II.5. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: II.5.1 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;		

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
b) recano le seguenti informazioni: — il nome del paese di destinazione, del suo territorio, zona o compartimento, — la specie di pollame, — il numero di pulcini, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati, — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente. Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39. — Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori "grandparent"/riproduttori "parent"/razza ovaiole/broiler/altri. Parte II: (¹) "Pulcini di un giorno" così come definiti dal regolamento (CE) n. 798/2008. (²) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (³) Barrare la dicitura non pertinente. (⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i. (⁵) Barrare la dicitura non pertinente. (⁶) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i>. (⁷) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo: — allevamenti di pollame da riproduzione: <i>Salmonella Hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i>, — allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i>. (⁸) Barrare la dicitura non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati. (⁹) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (¹⁰) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, loro territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (¹¹) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, gli animali devono essere controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nella Comunità. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali devono essere scaricati e occorre prendere ulteriori misure. (¹²) Solo il Canada può avvalersi di questa opzione. Il presente certificato è valido 10 giorni.		
Veterinario ufficiale Nome (in stampatello): Data: Timbro:» Qualifica e titolo: Firma:		

b) il modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)»

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente				
	Tel.N°		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome		I.6.				
	Indirizzo						
	Codice postale						
	Tel.N°						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		I.12.				
	Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo							
Nome		Numero di riconoscimento					
Indirizzo							
Nome		Numero di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
Indirizzo		Numero di riconoscimento		Orario di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐			
Autocarro ☐		Altro ☐					
Identificazione		I.17. Numero/i CITES					
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
				04.07			
				I.20. Numero di animali/ Peso lordo			
I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.			
I.25. Merce certificata per							
Allevamento ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Razza/ Categoria		Sistema di identificazione		Quantità	

PAESE

HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

II.		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1.	Attestato di polizia sanitaria	
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:	
	II.1.1	soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;	
	II.1.2	provengono da allevamenti rimasti:	
	(²)(³)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]	
	(³)(⁴) oppure	[nel/nei compartimento/i;]	
		per un periodo minimo di tre mesi. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, in un suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;	
	II.1.3	provengono:	
	(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]	
	(³)(⁴) oppure	[dal/dai compartimento/i;]	
		a) che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;	
		b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008;	
	II.1.4	provengono:	
	(²)(³)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]	
	(²)(³)(¹⁰) oppure	[dal territorio contrassegnato dal codice , escluse tutte le zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]	
(³)(⁴) oppure	[dal/dai compartimento/i;]		
(³)	[II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(³) oppure	[II.1.4.1 che, alla data del rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e		
(³)	[a) sono ottenute da allevamenti "parent" tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell'influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]		
(³) oppure	[a) sono ottenute da allevamenti "parent" tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni precedenti la raccolta delle uova, è stato effettuato con esito negativo un test per la ricerca del virus dell'influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;]		
	b) le uova da cova provengono da uno stabilimento:		
	— attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento;		
	— che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l'influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;]		
II.1.5	sono ottenute da allevamenti "parent" che:		
(³)	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]		
(³) oppure	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:		
			
	(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)		
	all'età di settimane;]		

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.6 provengono da allevamenti che: a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell'importazione nella Comunità nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: — il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; — che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; — non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici; c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici; d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per: (³) [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);] (³) oppure [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);] (³) oppure [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti; (³) [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (³) oppure [e) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale - vivo o inattivato - della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i) all'età di settimane;] (³) e/oppure [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);		
(⁹) II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);		
II.1.8 sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);		
II.1.9 sono state raccolte tra il e il (date);		
II.1.10 sono state esaminate all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie..		
II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica		
(⁵) II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine "parent" e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento "parent" per il quale è conosciuto il risultato dei test:		

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	Risultato di tutti i test presso l'allevamento "parent": (³) (⁶) [positivo;] (³) (⁶) <i>oppure</i> [negativo;]		
(⁵) [II.2.2]	Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]		
II.3.	Ulteriori garanzie di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(⁷) [II.3.1]	nel caso di partita destinata a uno Stato membro il cui statuto sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da pollame che:		
(³)	[non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
(³) <i>oppure</i>	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]		
(³) <i>oppure</i>	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]		
(⁸) [II.3.2]	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:		
(⁷) [II.3.3]	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]		
II.4.	Ulteriori requisiti sanitari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(⁸) [II.4.1]	benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
(²) (³)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]		
(³) (⁴) <i>oppure</i>	[nel/nei compartimento/i;]		
	il pollame da cui sono ottenute le uova da cova:		
	a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
	b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
	d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine.]		
II.5.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
II.5.1	le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;		

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
b) recano le seguenti indicazioni: — la dicitura “cova”; — il nome del paese di destinazione, del suo territorio, zona o compartimento, — la specie di pollame, — il numero di uova, — la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, — il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine, — lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; II.5.2 i contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.		
Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo. — Riquadro I. 28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori “grandparent”/riproduttori “parent”/pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la marcatura delle uova. Parte II: (¹) Per uova da cova di pollame così come definite dal regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.. (²) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. (³) Barrare la dicitura non pertinente. (⁴) Inserire il nome del/dei compartimento/i. (⁵) Si applica al pollame appartenente alla specie Gallus gallus. (⁶) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento “parent”, indicare come positivo: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar. (⁷) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia. (⁸) Barrare la dicitura non pertinente. (⁹) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di registrazione dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua comunitaria. (¹⁰) Solo il Canada può avvalersi di questa opzione. Il presente certificato è valido 10 giorni.		
Veterinario ufficiale Nome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro:» _____		

c) Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)»

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.N°		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.N°		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo Numero di riconoscimento		I.12.				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
					I.20. Numero di animali/ Peso lordo		
I.21. Temperaturat Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano: ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Numero di riconoscimento degli stabilimenti			
		Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero			
				Numero di colli		Peso netto	

PAESE

EP (ovoprodotti)

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti qui descritti sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e		
	<i>a seconda dei casi:</i>		
	(¹) II.1.1	[attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]	
	<i>oppure</i>		
	(¹) II.1.1	[l'albume liquido è stato portato:	
	(¹) <i>oppure</i>	[l'albume liquido è stato portato:	
	(¹) <i>oppure</i>	[a 55,6 °C per 870 secondi.]	
	(¹) <i>oppure</i>	[a 56,7 °C per 232 secondi.]	
	(¹) <i>oppure</i>	[10% di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi.]	
(¹) <i>oppure</i>	[l'albume essiccato è stato portato:		
(¹)	[a 67 °C per 20 ore.]		
(¹) <i>oppure</i>	[a 54,4 °C per 513 ore.]		
II.2. Attestato sanitario			
Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:			
II.2.1	provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;		
II.2.2	sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.2.3	sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.2.4	possiedono le caratteristiche analitiche di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;		
II.2.5	recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.2.6	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.08 oppure 21.06.10.			
— Riquadro I.28: Natura del prodotto: indicare la percentuale degli elementi costitutivi delle uova.			
Parte II:			
(1) Barrare la dicitura non pertinente.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

2) All'allegato III, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. *Salmonella arizonae*

— Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE; oppure

— Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).»

3) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. No		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.N°		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.N°					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Rifornitore di navi ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
					I.20. Numero di animali/ Peso lordo			
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Consumo umano: ☐								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27.				
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Natura della merce Tipo di trattamento Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Numero di colli Peso netto								

PAESE

Transito/stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Certificato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	II.1.1	provengono da un paese terzo, da un suo territorio, zona o compartimento di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e		
	(²) II.1.2	soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria indicate nell'attestato di polizia sanitaria che figura nei modelli di certificati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.		
	Note			
	Parte I:			
	— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
	— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
	— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
	— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 oppure 21.06.10.			
	Parte II			
	(1) Uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti secondo quanto contemplato nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
	(2) Per le uova esenti da organismi patogeni specifici [SPF], le carni di pollame [POU], di ratiti [RAT], di selvaggina da penna selvatica [WGM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame [POU-MI/MSM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti [RAT-MI/MSM], le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica [WGM-MI/MSM], le uova [E] o gli ovoprodotti [EP].			
Veterinario ufficiale Nome (in stampatello): Data: Timbro:» Qualifica e titolo: Firma:				